

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

Registro Generale n. 317

Ufficio: SEGRETARIO

DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 16 DEL 23-08-2016

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 30 NOVEMBRE 2016 ALLA DITTA AUTOSERVIZI GUERRA S.R.L. VIA MONTE ORTIGARA, 2 - 31041 CORNUDA (TV) - CIG 60529658BA.

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 19 in data 23/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 – 2018;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 18 in data 23/05/2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2016 – 2018;

RICHIAMATO il decreto sindacale numero 7 del 1° luglio 2016 con il quale è stata attribuita al Segretario la responsabilità dell'Area Amministrativa;

ATTESO CHE con delibera di Giunta comunale numero 66 del 29.07.2016 è stato approvato il Piano della performance 2016-2018, assegnando le risorse ai Responsabili di Area ed è stata affidata al Segretario, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa la gestione del servizio di trasporto scolastico;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 25 luglio 2016 ad oggetto “Avvio della procedura per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico – determinazione”, si è provveduto ad avviare la procedura per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, approvando tra l'altro l'avvio di indagine di mercato per invito a procedura negoziata;

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione si è dato atto che la procedura di gara non consente presumibilmente di procedere all'assegnazione del nuovo affidamento a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2016/2017, viste anche le novità stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, stante il carattere di pubblica utilità del servizio stesso, di avvalersi della previsione di cui all'art. 7 del contratto con il gestore uscente al 31.08.2016 e di richiedere all'attuale appaltatore Autoservizi Guerra S.r.l. Via Monte Ortigara n. 2, 31041 Cornuda (TV) una proroga temporanea dell'appalto della durata di 3 mesi, finalizzata all'espletamento ed al completamento della nuova procedura di affidamento, posto che la proroga dovrà comunque avvenire ai medesimi patti e condizioni contrattuali vigenti al momento della scadenza del contratto e l'accettazione della richiesta costituisce un obbligo per l'appaltatore;

RILEVATO che l'avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sul sito dell'ente in data 2 agosto 2016 prot. n. 6375 con scadenza il 26 agosto 2016;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale intende, quindi, garantire il servizio di trasporto scolastico sul territorio pur essendo i tempi di avvio del servizio notevolmente ristretti in considerazione dell'inizio dell'anno scolastico previsto per il giorno 12 settembre 2016;

RITENUTO, pertanto, di avvalersi della previsione di cui all'art. 7 del contratto rep. n. 692 del 13 aprile 2015 sottoscritto con Autoservizi Guerra S.r.l. Via Monte Ortigara n. 2, 31041 Cornuda (TV) per una proroga temporanea dell'appalto della durata di 3 mesi, finalizzata all'espletamento ed al completamento della nuova procedura di affidamento, ai medesimi patti e condizioni contrattuali vigenti al momento della

scadenza del contratto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 6250 del 28.07.2016 quanto sopra è stato comunicato ad Autoservizi Guerra S.r.l. ai sensi dell'art. 7 del contratto e che la proroga costituisce un obbligo per l'appaltatore;

ACCERTATO, inoltre, l'accordo con il Comune di Possagno, per cui, a seguito di convenzione, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27.11.2014, il servizio di trasporto viene esteso al territorio di quel Comune per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado fino all'A.S. 2017/2018 e vista a tal proposito la comunicazione inviata la Comune di Possagno prot. n. 6432 del 3.08.2016;

QUANTIFICATO in euro 17.300,64 l'ammontare complessivo del servizio per il periodo 1° settembre 2016-30 novembre 2016 oltre a I.V.A. al 10% e, quindi, complessivamente € 19.030,71;

RICHIAMATO l'articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 secondo cui *“(...) il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*;

DATO ATTO CHE in relazione a quanto disciplinato dall'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

“a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

RITENUTO conseguentemente di stabilire che:

a) il fine che si intende perseguire è garantire il servizio pubblico di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2016/2017, fino al 30.11.2016 e all'affido del servizio si provvederà, quindi, mediante proroga tecnica, previa determinazione a contrattare verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, agli stessi patti e condizioni, applicando il contratto Rep. n. 692 del 13.04.2015, giustificata dalla necessità di garantire l'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore;

b) la spesa sopra indicata è stata prevista nel bilancio di previsione 2016 -2018 per l'esercizio finanziario 2016 al capitolo 103190/0, che presenta sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che la spesa è esigibile nel corso dell'anno 2016;

VISTO l'articolo 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni con la quale sono state dettate le disposizioni in merito alla tracciabilità finanziaria, ed in particolare l'articolo 3;

RICHIAMATE, altresì, le determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le quali sono state riportate indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 e le FAQ dell'AVCP in base alle quali la proroga tecnica non richiede l'acquisizione di un nuovo CIG;

VISTO l'articolo 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 in relazione al quale: *“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia*

causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”;

VISTO l'articolo 14 del medesimo D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 che, testualmente, prevede: “1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale”;

RICHIAMATO l'articolo 6bis della Legge n. 241 del 07.08.1990 secondo il quale: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

VISTO il vigente regolamento per l'effettuazione di lavori, delle forniture e dei servizi in economia;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il Regolamento per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico;

VISTA la convenzione con il Comune di Possagno;

VISTO il D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Di affidare, per quanto riportato in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla Ditta Autoservizi Guerra S.r.l. Via Monte Ortigara n. 2, 31041 Cornuda (TV) C.F. e P. IVA 04706060268 il servizio di trasporto scolastico delle scuole primaria “Francesco Sartor” in Piazza Pieve e della Scuola secondaria di primo grado “Monumento ai Caduti” in Piazza della Vittoria a Cavaso del Tomba, alle condizioni meglio evidenziate in premessa per il periodo 1° settembre 2016 – 30 novembre 2016;

2. di dare atto ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P. e delle FAQ dell'AVCP che il codice CIG relativo al presente servizio resta quello originario del contratto rep. n. 692 del 13.04.2015 e, pertanto, è il seguente: 60529658BA. La Ditta dovrà riportare nella fattura il numero dell'impegno ed il Codice Identificativo Gara (CIG);

3. di impegnare, allo scopo, la somma complessiva di euro 19.030,71 IVA 10% compresa, al cap. 103190/0 del Bilancio di previsione 2016 -2018 esercizio 2016, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dichiarare che l'obbligazione è esigibile entro l'esercizio 2016;
5. di dare atto di aver accertato preventivamente che la spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto, altresì, che la spesa in oggetto verrà liquidata previa verifica del servizio reso e su presentazione di idonea documentazione di spesa;
7. di dare atto infine che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015), l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'erario secondo le modalità ed termini fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
8. di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui alla normativa citata in premessa, ovvero, in particolare, di cui all'articolo 6 bis della Legge n. 241 del 07.08.1990 e articoli 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
9. di disporre la consegna, alla ditta affidataria, dell'indirizzo url del sito del Comune ove è pubblicato e ove è reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cavaso del Tomba, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recante principi e obblighi, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall'articolo 2, comma 3 del medesimo D.P.R.;
10. di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet comunale, nell'apposita sotto sezione della Sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione di quanto disciplinato, in particolare, dall'articolo 37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e dell'articolo 1 comma 32 della Legge n. 190 del 06.11.2012;
11. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Possagno per opportuna conoscenza,
12. di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Finanziaria, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DE VIDI MICHELA**

Visto per la regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria (art. 153, comma 3°, del T.U. D.Lgs. 267/2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SOCAL VALTER**